

# CreditRas

VITA SPA

Gruppo Assicurativo Allianz 

## FASCICOLO INFORMATIVO

Polizza Collettiva di Assicurazione

N°3466

Fido protetto

UniCredit

ad adesione facoltativa

Il presente Fascicolo Informativo, contenente i seguenti documenti:

- 1) Nota Informativa;
- 2) Glossario;
- 3) Condizioni di Assicurazione;
- 4) Modulo di Adesione;

deve essere consegnato all'Assicurato prima dell'adesione alla Polizza Collettiva.

### AVVERTENZA

Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota Informativa.

Edizione: 05/03/2018 – Ultimo aggiornamento: 05/03/2018

**NOTA INFORMATIVA**  
**Polizza Collettiva di Assicurazione n°3466**  
**Fido Protetto**  
**UniCredit ad adesione facoltativa**  
**Data ultimo aggiornamento 05/03/2018**

La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall'ISVAP (ora IVASS), ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'ISVAP (ora IVASS). L'Assicurato deve prendere visione delle Condizioni di Assicurazione prima dell'adesione alla Polizza Collettiva.

---

**A. INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE**

<b>1. Informazioni Generali</b>	Impresa: CreditRas Vita S.p.A., società appartenente al gruppo assicurativo Allianz, iscritto all'Albo gruppi assicurativi n. 018, soggetta alla direzione e coordinamento di Allianz S.p.A. Sede legale: Corso Italia, 23 - 20122 Milano (Italia) Recapito telefonico: 02 72.16.1 Sito Internet: <a href="http://www.creditrasvita.it">www.creditrasvita.it</a> Indirizzo di posta elettronica: <a href="mailto:info@creditrasvita.it">info@creditrasvita.it</a> Indirizzo Mail PEC: <a href="mailto:creditrasvita@pec.allianz.it">creditrasvita@pec.allianz.it</a> Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con Provvedimento ISVAP del 16 Maggio 1996 n°259 ed iscritta all'Albo delle imprese di assicurazione n°1.00121
<b>2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell'Impresa</b>	Le informazioni patrimoniali sull'Impresa sono reperibili all'interno della Relazione sulla solvibilità e condizione finanziaria disponibile sul sito internet: <a href="http://www.creditrasvita.it">www.creditrasvita.it</a> .

---

**B. INFORMAZIONI SULLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE E SULLE GARANZIE OFFERTE**

<b>3. Prestazioni assicurative e garanzie offerte</b>	<p>L'Assicurazione ha durata pari ad un anno dalla data di decorrenza dell'Assicurazione stessa.</p> <p><b>AVVERTENZA</b> In mancanza di disdetta inviata dall'Affidato o dall'Impresa, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno spedita almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza, l'Assicurazione è prorogata per un anno e così successivamente. Per maggior dettaglio si rinvia all'art.8 – "Durata dell'Assicurazione – Tacita proroga – Limite di età" delle Condizioni di Assicurazione.</p> <p><b>Coperture assicurative offerte</b></p> <p><b>Il contratto prevede le seguenti prestazioni assicurative:</b></p> <p><b>a) prestazioni in caso di decesso;</b></p> <p><b>b) prestazioni in caso di Invalidità Totale Permanente.</b></p> <p>Si rinvia per la disciplina specifica all'art.1 – "Oggetto dell'Assicurazione" delle Condizioni di Assicurazione.</p> <p><b>AVVERTENZA</b> Sono previste limitazioni ed esclusioni dell'Assicurazione, nonché ipotesi di sospensione della stessa, che possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento della Prestazione Assicurata. Per maggior dettaglio si rinvia agli artt.1 – "Oggetto dell'Assicurazione"; 2 – "Periodo di Carenza"; 3 – "Esclusioni"; 6 – "Persone non assicurabili"; 11 – "Prestazione Assicurata"; delle Condizioni di Assicurazione.</p> <p><b>AVVERTENZA</b> È previsto un limite massimo di età per l'Assicurato. Per maggior dettaglio si rinvia agli artt.6 – "Persone non assicurabili" delle Condizioni di Assicurazione; 8 – "Durata dell'Assicurazione – Tacita proroga – Limite di età".</p> <p><b>AVVERTENZA</b> Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Assicurato, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto alla Prestazione Assicurata nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione ai sensi degli artt.1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.</p>
<b>4. Premi</b>	<p>Il Premio deve essere corrisposto mensilmente.</p> <p>Il Premio mensile è indipendente dall'età e dal sesso dell'Assicurato ed è determinato per ciascun mese in base all'importo del Fido Accordato a inizio mese.</p> <p>Per maggiori dettagli si rinvia per la disciplina specifica all'art.10 – "Determinazione del Premio" delle Condizioni di Assicurazione.</p> <p>Il Premio è corrisposto dall'Affidato all'Impresa per il tramite del Contraente. Il pagamento da parte dell'Affidato al Contraente avviene mediante addebito sul proprio conto corrente intrattenuto presso il Contraente medesimo.</p> <p><b>Composizione del premio</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>– Premio puro – 51,50%</li><li>– costi complessivi (spese di acquisizione e gestione) – 48,50%, di cui<ul style="list-style-type: none"><li>– importo percepito dall'Intermediario – 45,00%</li></ul></li></ul> <p><b>Esempio</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>– Premio mensile - € 10,00</li><li>– Premio puro – € 5,15</li><li>– costi complessivi (spese di acquisizione e gestione) – € 4,85, di cui<ul style="list-style-type: none"><li>– importo percepito dall'Intermediario – € 4,50</li></ul></li></ul> <p><b>AVVERTENZA</b> In caso di azzeramento del Fido Accordato, l'Assicurazione cessa, senza alcun rimborso di Premio, dalle ore 24 dell'ultimo giorno del mese in cui si è verificato il predetto azzeramento. Per maggior dettaglio si rinvia all'art. 8 – "Durata dell'Assicurazione – Tacita proroga – Limite di età" delle Condizioni di Assicurazione.</p>

## C. INFORMAZIONI SUI COSTI, SCONTI, REGIME FISCALE

<b>5. Costi gravanti direttamente sul Contraente</b>	I costi della Polizza Collettiva sono interamente gravanti sull’Affidato. Non sono previsti costi gravanti sul Contraente. <u>Costi gravanti sul premio</u> <ul style="list-style-type: none"><li>– costi complessivi (spese di acquisizione e gestione) – 48,50%, di cui<ul style="list-style-type: none"><li>– importo percepito dall’Intermediario – 45,00%</li></ul></li></ul> <u>Esempio</u> <ul style="list-style-type: none"><li>– Premio mensile - € 10,00</li><li>– Premio puro – € 5,15</li><li>– costi complessivi (spese di acquisizione e gestione) – € 4,85 di cui<ul style="list-style-type: none"><li>– importo percepito dall’Intermediario – € 4,50</li></ul></li></ul>
--	--

<b>6. Regime Fiscale</b>	Il Premio non è soggetto ad alcuna imposta.
--------------------------	---

## D. ALTRE INFORMAZIONI SULLA POLIZZA COLLETTIVA

<b>7. Modalità di perfezionamento del contratto</b>	L’adesione alla Polizza Collettiva è consentita soltanto alle società o ditte individuali che hanno stipulato uno o più Contratti di Affidamento Bancario con il Contraente. Per la disciplina specifica si rinvia agli artt. 4 – “Modalità di adesione alla Polizza Collettiva”; 5 – “Documentazione da consegnare all’Affidato al momento dell’adesione alla Polizza Collettiva” delle Condizioni di Assicurazione.
---	---

<b>8. Diritto di recesso</b>	L’Affidato può recedere dall’Assicurazione entro 60 (sessanta) giorni dalla data di decorrenza dell’Assicurazione stessa. Il recesso dovrà essere effettuato compilando l’apposito modulo presso la filiale del Contraente ove è stato acceso il Contratto di affidamento bancario, oppure dandone comunicazione alla filiale medesima con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. L’Impresa provvede al rimborso del Premio per il tramite del Contraente entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della comunicazione da parte dell’Affidato. Non è previsto il diritto di recesso da parte dell’Impresa. Per maggior dettaglio si rinvia all’art.9 – “Diritto di ripensamento dell’Affidato” delle Condizioni di Assicurazione.
------------------------------	--

<b>9. Sinistri - Documentazione da consegnare all’Impresa per la liquidazione delle prestazioni e termini di prescrizione</b>	<b>AVVERTENZA</b> Per momento di insorgenza del sinistro di Invalidità Permanente Totale si intende: Infortuni: il momento dell’accadimento dell’infortunio; Malattia: il momento in cui la Malattia insorge o viene diagnosticata. <b>AVVERTENZA</b> La percentuale di Invalidità Permanente da Malattia viene accertata in un periodo compreso fra sei e diciotto mesi dalla data di accadimento della Malattia stessa. Per maggior dettaglio si rinvia all’art.14 – “Invalidità Permanente Totale da Malattia” delle Condizioni di Assicurazione. <b>AVVERTENZA</b> Nella Polizza Collettiva sono previste modalità e termini per la denuncia dei sinistri. Per la disciplina specifica sulla documentazione da consegnare all’Impresa si rinvia all’art.16 – “Obblighi in caso di Sinistro” delle Condizioni di Assicurazione. <b>AVVERTENZA</b> Le spese di cura e quelle relative ai certificati medici sono a carico dell’Assicurato. Per maggior dettaglio si rinvia all’art.16 – “Obblighi in caso di Sinistro” delle Condizioni di Assicurazione. L’Impresa provvede al pagamento della prestazione dovuta entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della documentazione necessaria per la liquidazione. Per la disciplina specifica si rinvia all’art.19 – “Beneficiario – Pagamento della Prestazione Assicurata” delle Condizioni di Assicurazione. <b>AVVERTENZA</b> Ai sensi dell’Art. 2952 del Codice Civile i diritti derivanti dai Contratti di assicurazione sulla vita si prescrivono in dieci anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui i diritti stessi si fondano, fatte salve specifiche disposizioni di Legge. Pertanto, decorso tale termine non sarà più possibile far valere alcun diritto sulle somme derivanti dal presente Contratto di Assicurazione. Le Imprese di Assicurazione in base alla Legge 266 del 23 dicembre 2005 e successive modificazioni ed integrazioni, sono obbligate a versare le somme non reclamate a favore dell’apposito Fondo istituito dal Ministero dell’Economia e delle Finanze.
---	---

<b>10. Legge applicabile alla Polizza Collettiva</b>	La legislazione applicabile alla Polizza Collettiva è quella italiana.
--	--

<b>11. Lingua in cui è redatta la Polizza Collettiva</b>	La Polizza Collettiva, ogni documento ad essa allegato e le comunicazioni in corso di contratto sono redatte in lingua italiana.
--	--

<b>12. Reclami</b>	Eventuali reclami riguardanti il contratto o il servizio assicurativo, possono essere presentati per iscritto alla Società mediante: <ul style="list-style-type: none"><li>● posta cartacea indirizzata a: CreditRas Vita S.p.A. – Servizio Clienti – Corso Italia, 23 – 20122 Milano</li><li>● e-mail: <a href="mailto:reclami@creditrsvita.it">reclami@creditrsvita.it</a></li><li>● fax: 02 72162735</li></ul>
--------------------	---

La Società fornirà risposta entro 45 giorni dal ricevimento del reclamo.

I reclami riguardanti il solo comportamento tenuto dall’intermediario e dai suoi dipendenti e collaboratori coinvolti nel ciclo operativo della Compagnia, saranno gestiti direttamente dall’intermediario e potranno essergli indirizzati a mezzo di lettera raccomandata oppure per via telematica all’indirizzo riportato sul sito internet di ciascun intermediario. Tuttavia, ove il reclamo dovesse pervenire alla Compagnia, la stessa lo trasmetterà tempestivamente all’intermediario affinché provveda ad analizzare il reclamo e a dare riscontro al reclamante entro il termine massimo di 45 giorni stabilito dalla vigente normativa regolamentare, dandone contestuale notizia al reclamante.

Eventuali reclami riguardanti congiuntamente sia il comportamento dell’intermediario e dei suoi dipendenti e collaboratori sia quello della Compagnia in relazione al contratto o servizio assicurativo, verranno trattati per la parte di rispettiva competenza dalla Compagnia e dall’intermediario, e verranno separatamente risolti al reclamante entro il termine dei 45 giorni stabilito dalla vigente normativa.

In caso di mancato o parziale accoglimento del reclamo o qualora l’esito dello stesso non sia stato ritenuto soddisfacente o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo sopracitato, il reclamante potrà rivolgersi a:

**IVASS**

Via del Quirinale 21, 00187 Roma

Fax: 06.42.133.206

tutela.consumatore@pec.ivass.it

corredando l'esposto con copia del reclamo già inoltrato alla Società e con copia del relativo riscontro, qualora pervenuto da parte della Società. In caso di reclamo inoltrato tramite PEC è opportuno che gli eventuali allegati vengano trasmessi in formato pdf.

Il modello per presentare un reclamo all'IVASS è reperibile sul sito [www.ivass.it](http://www.ivass.it), alla Sezione "PER IL CONSUMATORE – Come presentare un reclamo", nonché sul sito della Società ([www.creditrasvita.it](http://www.creditrasvita.it)) alla Sezione "Reclami", attraverso apposito link al sito di IVASS.

I reclami indirizzati per iscritto all'IVASS contengono:

- nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;
- individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operazione;
- breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela;
- copia del reclamo presentato alla Società e dell'eventuale riscontro fornito dalla stessa;
- ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.

Si ricorda tuttavia che in tutti casi di controversie resta salva la facoltà degli aventi diritto di adire l'Autorità Giudiziaria.

Prima di adire l'Autorità Giudiziaria è tuttavia possibile, e in alcuni casi necessario, cercare un accordo amichevole mediante sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:

- mediazione (L. 9/8/2013, n.98 e successive eventuali modifiche): può essere avviata presentando istanza ad un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito [www.giustizia.it](http://www.giustizia.it).
- negoziazione assistita (L. 10/11/2014, n.162 e successive eventuali modifiche): può essere avviata tramite richiesta del proprio avvocato alla Società.

Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET.

### **13. Arbitrato**

**AVVERTENZA** In caso di sinistro, qualora le parti siano in disaccordo sulla quantificazione dell'ammontare del danno, hanno la facoltà di risolvere la controversia incaricando a tale scopo uno o più arbitri da nominarsi con apposito atto. Si rammenta che l'utilizzo di tale procedura non esclude la possibilità di adire comunque all'Autorità Giudiziaria. Il Luogo di svolgimento dell'arbitrato è la città sede dell'Istituto Universitario di Medicina Legale più vicino al luogo di residenza o domicilio dell'Assicurato.

### **14. Conflitto d'interesse**

CREDITRAS VITA S.p.A. è una compagnia facente parte del gruppo assicurativo ALLIANZ S.p.A., il cui capitale sociale è posseduto in ugual misura (50%) da ALLIANZ S.p.A. ed UniCredit S.p.A.

CREDITRAS VITA S.p.A., pur in presenza di inevitabile potenziale conflitto di interessi derivante dal rapporto di affari con il Gruppo Unicredit, opera in modo da non recare pregiudizio agli Assicurati e si impegna ad ottenere per gli Assicurati stessi il miglior risultato possibile indipendentemente da tale conflitto.

### **15. Informativa in corso di contratto di Assicurazione**

Gli aggiornamenti non derivanti da innovazioni normative apportati al presente Fascicolo Informativo successivamente alla data di adesione alla polizza, saranno consultabili sul sito istituzionale [www.creditrasvita.it](http://www.creditrasvita.it)

Inoltre, nel sito internet di CreditRas Vita S.p.A. è attiva all'indirizzo [www.creditrasvita.it](http://www.creditrasvita.it) un'apposita Area Riservata a disposizione di ciascun titolare di posizione assicurativa. Per accedere è sufficiente selezionare l'apposito link presente nella home page del sito internet della Società e, dopo una semplice registrazione, l'Assicurato potrà ricevere al proprio indirizzo di posta elettronica, le credenziali identificative rilasciate per l'accesso. Tramite l'Area Riservata l'Assicurato potrà consultare le proprie coperture attive, la relativa documentazione contrattuale e tenere costantemente sotto controllo lo stato dei pagamenti dei premi.

CreditRas Vita S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenute nella presente Nota Informativa

Maurizio Binetti    Mazzi Alessandro



GLOSSARIO  
Polizza Collettiva di Assicurazione n°3466  
Fido Protetto  
UniCredit ad adesione facoltativa  
Data ultimo aggiornamento 05-03-2018

Ai seguenti termini, le parti attribuiscono convenzionalmente il significato sotto precisato:

**Affidato**

la società o la ditta individuale, cliente del Contraente, che ha stipulato un Contratto di affidamento bancario con il Contraente medesimo;

**Assicurato**

il soggetto sulla cui vita è stipulata l'Assicurazione e cioè la persona fisica, di rilevante importanza per l'Affidato (collaboratore, socio, dipendente), indicata dall'Affidato stesso;

**Assicurazione**

il contratto di assicurazione;

**Beneficiario**

il soggetto al quale spetta la Prestazione Assicurata e cioè l'Affidato;

**Contraente**

il soggetto che stipula l'Assicurazione con l'Impresa per conto degli Affidati e cioè UniCredit S.p.A.;

**Contratto di affidamento bancario**

per Contratto di Affidamento bancario (c.d. fido) si intendono i fidi a Breve Termine – dallo stesso disciplinati - concessi dal Contraente nelle varie forme tecniche, così come definito da Bankitalia;

**Fido Accordato**

è il limite economico entro il quale l'Affidato può utilizzare i fidi concessi;

**Impresa**

CreditRas Vita S.p.A.;

**Infortunio**

ogni evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni fisiche obiettivamente constatabili;

**Intermediario**

UniCredit S.p.A., Contraente della Polizza Collettiva;

**Invalità Permanente**

la perdita o la diminuzione definitiva e irrimediabile della capacità di attendere ad un qualsiasi lavoro proficuo, indipendentemente dalla specifica professione esercitata dall'Assicurato;

**Invalità Permanente Totale**

l'Invalità Permanente di grado pari o superiore al 60%;

**Malattia**

l'alterazione dello stato di salute non dipendente da Infortunio;

**Modulo di Adesione**

il documento sottoscritto dall'Affidato e dall'Assicurato mediante il quale l'Affidato aderisce all'Assicurazione;

**Periodo di Carenza**

il periodo di tempo immediatamente successivo alle ore 00 del giorno di decorrenza della Copertura Assicurativa durante il quale la garanzia non è operante;

**Polizza Collettiva**

il documento che prova l'Assicurazione stipulata dal Contraente nell'interesse degli Assicurati e degli Affidati;

**Premio**

la somma dovuta dall'Affidato all'Impresa in relazione all'Assicurazione;

**Prestazione Assicurata**

la somma dovuta dall'Impresa in caso di Sinistro;

**Questionario Medico**

il modulo contenente domande sullo stato di salute dell'Assicurando atto alla valutazione di assumibilità del rischio;

**Sinistro**

il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.

**CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE**  
**Polizza Collettiva di Assicurazione n°3466**  
**Fido Protetto**  
**UniCredit ad adesione facoltativa**  
**Data ultimo aggiornamento 05/03/2018**

**Art.1 – Oggetto dell'Assicurazione**

L'Impresa garantisce il pagamento della Prestazione Assicurata in caso di morte o di Invalidità Permanente Totale di grado pari o superiore al 60% dell'Assicurato, derivante da Malattia o da Infortunio, che l'Assicurato stesso subisca:

- a) nell'esercizio della propria attività professionale principale e/o secondaria;
- b) nello svolgimento di ogni altra attività che non abbia carattere professionale, purché inerente alla vita comune e di relazione.

Sono considerati Infortunio anche:

- 1) l'asfissia non di origine morbosa;
- 2) gli avvelenamenti acuti da ingestione o da assorbimento di sostanze dovuti a causa fortuita e involontaria;
- 3) l'avvelenamento del sangue e l'infezione sempreché il germe infettivo si sia introdotto nell'organismo attraverso una lesione esterna traumatica contemporaneamente al verificarsi della lesione stessa;
- 4) l'annegamento, l'assideramento o il congelamento;
- 5) i colpi di sole o di calore;
- 6) la folgorazione;
- 7) le lesioni muscolari determinate da sforzo, intendendosi per sforzo il dispiego improvviso ed anomalo, al di fuori della comune gestualità, di energia muscolare a fronte di un evento eccezionale e inaspettato;
- 8) le lesioni causate da infezioni acute obiettivamente accertate che derivino direttamente da morsi di animali o da punture di insetti o aracnidi, con esclusione della malaria.

**Art.2 – Periodo di Carenza**

Per i Sinistri conseguenti a Malattia viene previsto un Periodo di Carenza di 60 (sessanta) giorni dalla data di decorrenza della Copertura Assicurativa; qualora il decesso avvenga, oppure la Malattia insorga o venga diagnosticata entro 60 (sessanta) giorni da tale data, la garanzia non sarà operante.

**Art.3 - Esclusioni**

Sono esclusi dall'Assicurazione i casi di morte o di Invalidità Permanente Totale di grado pari o superiore al 60%, causati o derivanti da:

- a) Infortuni verificatisi prima della data di decorrenza dell'Assicurazione;
- b) suicidio che avvenga nei primi ventiquattro mesi dalla data di decorrenza dell'Assicurazione;
- c) partecipazione attiva dell'Assicurato a delitti dolosi commessi o tentati, scioperi, sommosse e tumulti popolari;
- d) imprese temerarie, salvo gli atti compiuti per solidarietà umana o legittima difesa;
- e) ubriachezza, uso di allucinogeni, uso non terapeutico di stupefacenti e/o di psicofarmaci, o comunque da volontaria alterazione psichica da qualsiasi altra causa determinata;
- f) guida di qualsiasi veicolo o natante a motore se l'Assicurato non è abilitato a norma delle disposizioni di legge in vigore oppure, in caso di patente scaduta ma non ancora rinnovata, l'Assicurato stesso non abbia, al momento del Sinistro, i requisiti atti ad ottenere il rinnovo;
- g) uso, anche come passeggero, di veicoli o natanti a motore su circuiti o piste, nonché in competizioni non di regolarità pura e nelle relative prove;
- h) uso, anche come passeggero, di aeromobili di società/aziende di lavoro aereo per voli diversi dal trasporto pubblico passeggeri, o di aeromobili di aeroclubs, o di apparecchi per il volo da diporto sportivo, o di ultraleggeri;
- i) pratica da parte dell'Assicurato di arti marziali, atletica pesante, guidoslitta (bob), bungee jumping, kayak, canoa fluviale, torrentismo, idrospeed, football americano, hockey, lotta nelle sue varie forme, pugilato, sollevamento pesi, rugby, salto dal trampolino con sci o idrosci, kitesurf, alpinismo con scalate di grado superiore al terzo della scala UIAA, arrampicata libera (free climbing), sci acrobatico, sci alpinismo, sci estremo, skeleton, speleologia, paracadutismo, immersione con autorespiratore (salvo quelle effettuate sotto la guida dell'Istruttore subacqueo, esclusivamente in occasione della partecipazione al corso per ottenere il brevetto di primo livello, comprese le embolie e le conseguenze della pressione dell'acqua), sport aerei in genere;
- j) pratica di qualunque sport esercitato professionalmente o che comunque comporti remunerazione sia diretta che indiretta;
- k) partecipazione dell'Assicurato in competizioni o relative prove ippiche, calcistiche, ciclistiche, salvo che esse abbiano carattere ricreativo;
- l) guerre internazionali o civili e insurrezioni; qualora l'Assicurato ne risulti sorpreso mentre si trova all'estero in un Paese sino ad allora in pace, sono esclusi i Sinistri accaduti oltre il periodo massimo di 14 (quattordici) giorni dall'inizio di tali eventi;
- m) trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati, e da accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, ecc.);
- n) trattamenti estetici, cure dimagranti e dietetiche.

#### **Art.4 - Modalità di adesione alla Polizza Collettiva**

L'Assicurazione di ciascun Assicurato è realizzata mediante sottoscrizione, da parte dell'Affidato e dell'Assicurato stesso, di un Modulo di Adesione redatto in duplice copia (rispettivamente per l'Affidato e per il Contraente/Impresa).

Per ciascun Assicurato è possibile una sola adesione.

Ogni Modulo di Adesione dovrà risultare debitamente sottoscritto in ogni sua parte (ove previsto) e dovrà riportare obbligatoriamente i seguenti dati:

- a) ragione sociale e partita IVA dell'Affidato;
- b) dati societari dell'Affidato;
- c) dati anagrafici dell'Assicurato;
- d) data di adesione alla Polizza Collettiva;
- e) costi complessivi (spese di acquisizione e gestione);
- f) importo percepito dall'Intermediario.

#### **4.1 Formalità di ammissione alla Polizza Collettiva**

Valutata preventivamente l'adeguatezza della Polizza Collettiva proposta rispetto alle esigenze dell'Assicurando, l'accesso alla copertura assicurativa è subordinato alla compilazione del Questionario Medico, atto a valutare lo stato di salute dell'Assicurando.

Le informazioni inerenti lo stato di salute fornite all'Impresa dall'Assicurando devono corrispondere a verità ed esattezza, in caso contrario valgono le disposizioni previste dall'Art. 20 "Dichiarazioni inesatte od omissioni".

#### **4.2 Valutazione dello stato di salute.**

La valutazione dell'assumibilità del rischio avviene mediante la compilazione e sottoscrizione da parte dell'Assicurando del Questionario Medico; la cui valutazione da parte dell'Impresa abbia fornito esito positivo.

In ogni caso l'Assicurando può chiedere di essere sottoposto a visita medica per certificare l'effettivo stato di salute, con costi a proprio carico.

Una copia del Questionario Medico, dovrà rimanere in possesso del Contraente che si impegna a consegnarla tempestivamente all'Impresa qualora ne faccia richiesta.

#### **4.3 Adesione alla Polizza Collettiva**

Esaurite le formalità di valutazione dell'adeguatezza del prodotto e dell'assumibilità del rischio a seguito valutazione dello stato di salute, l'Assicurando per aderire alla polizza Collettiva deve compilare e sottoscrivere in ogni sua parte il Modulo di Adesione alla Polizza (vedi Fac-simile allegato).

#### **Art.5 – Documentazione da consegnare all'Affidato al momento dell'adesione alla Polizza Collettiva**

All'Affidato dovranno essere consegnati i seguenti documenti:

- a) Modulo di Adesione comprensivo dell'Informativa privacy e sulle tecniche di comunicazione a distanza;
- b) Fascicolo Informativo.

Una copia del Modulo di Adesione comprensivo dell'Informativa privacy dovrà rimanere in possesso del Contraente che si impegna a consegnarla tempestivamente all'Impresa qualora ne faccia richiesta.

Qualunque alterazione, variazione od aggiunta apportata al testo dei documenti di cui sopra, renderà nulla e quindi inoperante l'Assicurazione.

#### **Art.6 – Persone non assicurabili**

Non sono assicurabili con la presente Polizza Collettiva le persone che:

- a) alla data di adesione siano di età inferiore a diciotto anni o maggiore di sessantacinque anni compiuti;
- b) non siano residenti in Italia;
- c) a seguito della compilazione e sottoscrizione del Questionario Medico o di visita medica a cui abbiano richiesto di essere sottoposti con costi a proprio carico per la valutazione dello stato di salute da parte dell'Impresa, siano state ritenute non assicurabili.

#### **Art.7 - Pagamento del Premio e decorrenza dell'Assicurazione**

L'Assicurazione decorre dalle ore 00 del primo giorno del mese successivo a quello in cui l'Affidato aderisce alla Polizza Collettiva, sempreché sia stato pagato il relativo Premio.

L'Affidato è tenuto a versare il Premio mensilmente per tutta la durata dell'Assicurazione, a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello di adesione alla Polizza Collettiva.

Il Premio è corrisposto dall'Affidato all'Impresa per il tramite del Contraente. Il pagamento da parte dell'Affidato al Contraente avviene mediante addebito sul proprio conto corrente intrattenuto presso il Contraente medesimo.

Per ciascun mese solare di durata dell'Assicurazione, il relativo Premio calcolato come previsto dall'Art.10 – "Determinazione del Premio", deve essere pagato dall'Affidato il primo giorno lavorativo del mese successivo a quello dell'adesione, o comunque entro 10 (dieci) giorni lavorativi dello stesso mese. In caso contrario l'Assicurazione cessa automaticamente con decorrenza dal primo giorno del mese cui si riferisce il Premio non pagato.

L'Assicurazione è quindi operante a condizione che al momento del Sinistro l'Affidato sia in regola con il pagamento di tutti i Premi mensili già scaduti.

#### **7.1 – Temporanea sospensione dell'Assicurazione**

Successivamente alla decorrenza dell'Assicurazione, in caso di temporaneo azzeramento del Fido Accordato dal Contraente all'Affidato, è prevista una temporanea sospensione dell'Assicurazione, che dovrà essere appositamente comunicata all'Impresa tramite il Contraente e potrà avere una validità massima di 3 (tre) mesi dalla prima data di sospensione dell'Assicurazione.

Trascorso il suddetto limite temporale, il Contraente, entro il quarto mese dovrà comunicare alternativamente:

- a) la riattivazione del Fido Accordato e la conseguente riattivazione dell'Assicurazione, fermo il pagamento del Premio nei termini indicati nel precedente **Art. 7 - Pagamento del Premio e decorrenza dell'Assicurazione**, con decorrenza dalle ore 00 del primo giorno del mese di reintegro del Fido Accordato;
- b) la chiusura definitiva dell'Assicurazione.

A seguito della chiusura dell'Assicurazione per mancato reintegro, in caso di successivo ulteriore Fido Accordato dal Contraente all'Affidato, quest'ultimo dovrà sottoscrivere una nuova Adesione.

#### **Art.8 - Durata dell'Assicurazione – Tacita proroga – Limite di età**

Per ciascun Assicurato l'Assicurazione ha durata pari ad un anno dalla data di decorrenza dell'Assicurazione stessa. In mancanza di disdetta inviata dall'Affidato, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno spedita almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza annuale, l'Assicurazione è prorogata per un anno e così successivamente.

L'Affidato dovrà inviare la lettera raccomandata alla filiale del Contraente presso cui è stato stipulato il Contratto di affidamento bancario; il Contraente ne darà quindi comunicazione all'Impresa.

È comunque facoltà dell'Affidato recedere dall'Assicurazione in qualunque momento, anche prima della scadenza annuale utilizzando una delle modalità sopra indicate. In tal caso l'Assicurazione cesserà dalle ore 24 dell'ultimo giorno del mese in cui la disdetta è stata inviata.

In caso di disdetta della Polizza Collettiva da parte dell'Impresa o del Contraente, la garanzia cesserà per tutti gli Assicurati al 31-12 dell'anno in cui è stata formulata la disdetta stessa.

In caso di azzeramento del Fido Accordato, l'Assicurazione cessa, senza alcun rimborso di Premio, dalle ore 24 dell'ultimo giorno del mese in cui si è verificato il predetto azzeramento; tuttavia, in caso di successivo ulteriore reintegro dell'esposizione del Fido Accordato, come disciplinato dal precedente **Art. 7.1 – Temporanea sospensione dell'Assicurazione**, l'Assicurazione potrà essere riattivata, senza che l'Affidato debba provvedere a sottoscrivere una nuova Adesione.

Pertanto, l'assicurazione cesserà automaticamente in caso di:

- 1) mancato pagamento del premio mensile entro i termini previsti all'**Art. 7 - Pagamento del Premio e decorrenza dell'Assicurazione**;
- 2) mancato reintegro del Fido Accordato entro i termini previsti al punto **7.1 – Temporanea sospensione dell'Assicurazione**;
- 3) compimento del settantunesimo anno di età dell'Assicurato: nel caso l'Assicurato compia settantuno anni di età in corso di contratto. L'Assicurazione mantiene la sua validità fino all'ultimo giorno del mese nel quale è stato compiuto il settantunesimo anno di età; da tale data l'Assicurazione si dovrà intendere cessata senza alcun obbligo di disdetta.

#### **Art.9 – Diritto di recesso dell'Affidato**

L'Affidato può recedere dall'Assicurazione entro 60 (sessanta) giorni dalla data di decorrenza dell'Assicurazione stessa.

Il recesso dovrà essere effettuato compilando l'apposito modulo presso la filiale del Contraente ove è stato acceso il Contratto di affidamento bancario oppure dandone comunicazione alla filiale medesima con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

L'Impresa provvede al rimborso del Premio per il tramite del Contraente entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della comunicazione da parte dell'Affidato.

#### **Art.10 - Determinazione del Premio**

Per ciascun Assicurato il Premio viene corrisposto anticipatamente per ciascuna mensilità dell'Assicurazione.

Il Premio mensile è determinato per ciascun mese applicando il tasso mensile dello 0,078% all'importo del Fido Accordato a inizio mese.

#### **Art.11 – Prestazione Assicurata**

La Prestazione Assicurata per ciascun Assicurato corrisponde in ogni momento all'importo del Fido Accordato risultante all'inizio del mese di accadimento del Sinistro, intendendosi per tale:

- a) in caso di morte, il giorno in cui si è verificato il decesso;
- b) in caso di Invalidità Permanente Totale da Infortunio, il giorno in cui l'Infortunio stesso si è verificato;
- c) in caso di Invalidità Permanente Totale da Malattia, il giorno in cui, secondo parere medico, ci sia motivo di ritenere che la Malattia stessa, per le sue caratteristiche e presumibili conseguenze, possa causare la morte oppure l'Invalidità Permanente Totale dell'Assicurato.

In caso di più assicurati per lo stesso Contratto di affidamento bancario, per ciascun Assicurato, dovrà essere sottoscritta una singola adesione. Per ciascun Assicurato la Prestazione Assicurata è pari all'intero importo del Fido Accordato dal Contraente all'Affidato.

#### **Art.12 – Morte**

L'Impresa liquiderà al Beneficiario la Prestazione Assicurata in caso di decesso dell'Assicurato, qualunque possa esserne la causa e senza limiti territoriali, che dovesse verificarsi durante il periodo di validità dell'Assicurazione.

In caso di sopravvivenza dell'Assicurato alla scadenza dell'Assicurazione non è prevista alcuna prestazione a carico dell'Impresa ed il Premio pagato rimane acquisito da quest'ultima.

La Prestazione Assicurata per il caso morte non è cumulabile con quella per Invalidità Permanente Totale.

#### **Art.13 – Invalidità Permanente Totale da Infortunio**

Qualora l'Infortunio abbia per conseguenza l'Invalidità Permanente Totale dell'Assicurato e questa si verifichi – anche successivamente alla scadenza dell'Assicurazione – entro due anni dal giorno nel quale l'Infortunio è avvenuto, l'Impresa liquiderà all'Assicurato medesimo la Prestazione Assicurata.

Il grado di Invalidità Permanente viene accertato facendo riferimento ai valori elencati nella "Tabella INAIL – Percentuali Invalidità Permanente" (D.P.R. 30-06-1965 n°1124).

Ai fini del calcolo del grado di Invalidità Permanente si terrà conto soltanto delle conseguenze dirette ed esclusive dell'Infortunio.



Se, al momento dell'Infortunio, l'Assicurato non è fisicamente integro e sano, sono indennizzabili soltanto le conseguenze che si sarebbero comunque verificate qualora l'Infortunio avesse colpito una persona fisicamente integra e sana.

In caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un senso, di un organo o di un arto già minorato, le percentuali di cui alla "Tabella INAIL - Percentuali Invalidità Permanente" sono diminuite tenendo conto del grado di invalidità preesistente.

Per la valutazione delle menomazioni visive ed uditive si procederà alla quantificazione del grado d'Invalidità Permanente tenendo conto dell'eventuale possibilità di applicazione di presidi correttivi.

Nei confronti dei mancini le percentuali previste per gli arti superiori saranno invertite.

La perdita totale ed irrimediabile dell'uso funzionale di un organo o di un arto viene considerata come perdita anatomica dello stesso; se la lesione comporta una minorazione, anziché la perdita totale, le percentuali previste dalla "Tabella INAIL – Percentuali Invalidità Permanente" vengono ridotte in proporzione alla funzionalità perduta.

In caso l'Infortunio determini menomazioni a più di uno dei distretti anatomici e/o articolari di un singolo arto, si procederà alla valutazione con criteri aritmetici fino a raggiungere al massimo il valore corrispondente alla perdita anatomica totale dell'arto stesso.

La perdita totale, anatomica o funzionale, di più organi od arti comporta l'applicazione di una percentuale di invalidità pari alla somma delle singole percentuali calcolate per ciascuna lesione, fino a raggiungere al massimo il valore del 100%.

Nei casi di Invalidità Permanente non specificati nella "Tabella INAIL – Percentuali Invalidità Permanente", il grado di Invalidità Permanente è stabilito in riferimento ai valori previsti dalla "Tabella" stessa ed ai criteri sopra indicati, tenendo conto della complessiva diminuzione della capacità generica lavorativa, indipendentemente dall'attività professionale dell'Assicurato.

#### **Art.14 - Invalidità Permanente Totale da Malattia**

Qualora la Malattia abbia per conseguenza diretta l'Invalidità Permanente Totale dell'Assicurato, l'Impresa liquiderà all'Assicurato medesimo la Prestazione Assicurata.

Qualora la Malattia colpisca un soggetto già affetto da altre patologie sarà comunque ritenuto non indennizzabile il maggior pregiudizio derivante da condizioni menomative coesistenti, ossia da Malattie o invalidità presenti nel soggetto che riguardano sistemi organo-funzionali diversi da quelli interessati dalla Malattia denunciata.

Nel corso dell'Assicurazione le Invalidità Permanenti da Malattia già accertate non potranno essere oggetto di ulteriore valutazione, sia in caso di loro aggravamento, sia in caso di loro concorrenza con nuove Malattie.

Si intendono Malattie concorrenti le Malattie o le Invalidità presenti nel soggetto che determinano un'influenza peggiorativa della Malattia denunciata e dell'Invalidità da essa causata, in quanto interessano lo stesso sistema organo-funzionale.

Nel caso quindi la Malattia colpisca un soggetto la cui Invalidità Permanente sia stata accertata per una precedente Malattia, la valutazione dell'ulteriore Invalidità andrà effettuata in modo autonomo, senza tenere conto del maggior pregiudizio arrecato dalla preesistente condizione menomativa.

In ogni caso la valutazione verrà effettuata tenendo conto della diminuita capacità generica lavorativa, indipendentemente dalla professione dell'Assicurato.

La percentuale di Invalidità Permanente verrà accertata in un periodo compreso fra sei e diciotto mesi dalla data di accadimento della Malattia, intendendosi per tale il momento in cui, secondo parere medico, ci sia motivo di ritenere che la Malattia stessa, per le sue caratteristiche e presumibili conseguenze, possa causare l'Invalidità Permanente Totale dell'Assicurato.

#### **Art.15 – Estensione territoriale**

L'Assicurazione è valida per i Sinistri verificatisi in qualsiasi parte del mondo.

#### **Art.16 - Obblighi in caso di Sinistro**

In caso di Sinistro, l'Assicurato, l'Affidato o altro soggetto per conto dell'Assicurato medesimo deve:

- a) farne denuncia all'Impresa nel più breve tempo possibile dalla data di accadimento del Sinistro, tramite invio all'Impresa di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, oppure in alternativa, utilizzando l'apposito modulo di denuncia di Sinistro debitamente compilato. Il modulo di denuncia Sinistro è disponibile presso la filiale del Contraente ove è stato stipulato il Contratto di affidamento bancario oppure può essere ottenuto contattando l'Impresa al numero 02.7216.7700. Telefonando a tale numero potranno anche essere chieste informazioni relative alle modalità di denuncia del Sinistro ed alla documentazione da fornire.
- b) fornire fotocopia di un valido documento di identità dell'Assicurato;
- c) in caso di decesso, fornire:
  - 1) certificato di morte dell'Assicurato in originale, rilasciato dall'ufficio di Stato Civile in carta semplice;
  - 2) certificato medico attestante la causa del decesso;
  - 3) in caso di Infortunio, copia di un articolo di giornale (se disponibile) che riporti le circostanze dell'accaduto e, non appena possibile, copia del verbale dell'Autorità giudiziaria che ha effettuato gli accertamenti;
- d) fornire certificazione dell'Invalidità Permanente e del relativo grado emessa dagli Enti preposti (INAIL, INPS, ASL, ecc.) o da un medico legale;
- e) inviare successivamente, i certificati medici attestanti il decorso delle lesioni.

L'Assicurato deve altresì:

- f) sottoporsi agli accertamenti e controlli medici richiesti dall'Impresa;
- g) fornire alla stessa ogni informazione, a tal fine sciogliendo dal segreto professionale i medici che lo hanno visitato e curato.

Le spese di cura e quelle relative ai certificati medici sono a carico dell'Assicurato.

In caso di Sinistro occorso fuori dai confini dell'Italia, la relativa documentazione sanitaria dovrà essere certificata da un medico italiano.

#### **Art.17– Procedura per la valutazione del danno**

La valutazione del danno è concordata direttamente dall'Impresa, o da un perito da questa incaricato, con l'Assicurato o persona da lui designata.

In caso di controversie di natura medico-legale, fermo restando il diritto di ricorrere all'Autorità Giudiziaria, le parti possono conferire per iscritto mandato di decidere ad un Collegio composto da tre arbitri.

Ogni parte nomina il proprio rappresentante, mentre il terzo sarà nominato di comune accordo da questi o dal Consiglio dell'Ordine dei Medici avente giurisdizione nel luogo ove si riunisce il Collegio.

Il Collegio definisce se ed in quale misura è dovuta la Prestazione Assicurata a norma e nei limiti delle condizioni della Polizza Collettiva.

Il Collegio risiede nel comune che ospita l'Istituto Universitario di Medicina Legale più vicino al luogo di residenza o domicilio dell'Assicurato.

Ciascuna delle parti sostiene gli onorari e le spese del proprio arbitro, mentre quelli del terzo arbitro sono sempre ripartiti a metà.

Le decisioni del Collegio sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge, e sono vincolanti per le parti, le quali rinunciano a qualsiasi facoltà di impugnativa, salvi i casi di violenza, dolo, errore o violazione di patti contrattuali

I risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale, da redigere in doppio esemplare, uno per ognuna delle parti.

Le decisioni del Collegio sono vincolanti per le parti anche se uno degli arbitri rifiuta di firmare il verbale, nel qual caso il rifiuto deve essere attestato dagli arbitri nel verbale stesso.

#### **Art.18 – Limiti della Prestazione Assicurata**

Per ciascun Sinistro la Prestazione Assicurata non potrà essere superiore a € 200.000,00.

In nessun caso l'Impresa sarà tenuta a corrispondere per ciascun Assicurato un importo maggiore di € 200.000,00 anche nel caso in cui sussistano più adesioni alla presente Polizza Collettiva in capo all'Assicurato medesimo.

#### **Art.19 – Beneficiario - Pagamento della Prestazione Assicurata**

Ricevuta la necessaria documentazione e compiuti gli accertamenti del caso, l'Impresa quantifica la Prestazione Assicurata che risulta dovuta, ne dà comunicazione agli interessati e, avuta notizia della loro accettazione, provvede al pagamento entro 30 (trenta) giorni da quest'ultima.

Il pagamento della Prestazione Assicurata verrà quindi eseguito dall'Impresa:

- a) in caso di decesso, nei confronti dell'Affidato quale Beneficiario;
- b) in caso di Invalidità Permanente Totale, nei confronti dell'Affidato quale mandatario di pagamento dell'Assicurato.

Il pagamento della Prestazione Assicurata avrà piena efficacia liberatoria nei confronti dell'Impresa. L'Affidato si impegna sin d'ora a manlevare ed a tenere indenne l'Impresa da ogni pretesa che possa essere avanzata in relazione al predetto pagamento.

#### **Art.20 - Dichiarazioni inesatte od omissioni**

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Affidato o dell'Assicurato, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto alla Prestazione Assicurata nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione ai sensi degli artt.1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

#### **Art.21 – Altre assicurazioni**

Resta convenuto che la copertura assicurativa prestata dall'Impresa con la presente Polizza Collettiva può cumularsi con altre coperture assicurative contratte per suo conto dall'Assicurato o dall'Affidato.

#### **Art.22 - Modifiche dell'Assicurazione**

Le eventuali modifiche dell'Assicurazione devono essere provate per iscritto.

#### **Art.23 - Rinvio alle norme di legge**

Per tutto quanto non qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

**TABELLA INAIL - PERCENTUALI INVALIDITÀ PERMANENTE**  
**D.P.R. 30-06-65 N°1124**

DESCRIZIONE	PERCENTUALE		
	Destro		Sinistro
Sordità completa di un orecchio		15%	
Sordità completa bilaterale		60%	
Perdita totale della facoltà visiva di un occhio		35%	
Perdita totale della facoltà visiva di entrambi gli occhi		100%	
Perdita anatomica o atrofia del globo oculare senza possibilità di applicazione di protesi		40%	
Stenosi nasale assoluta unilaterale		8%	
Stenosi nasale assoluta bilaterale		18%	
Perdita di molti denti in modo che risulti gravemente compromessa la funzione masticatoria:			
- con possibilità di applicazione di protesi efficace		11%	
- senza possibilità di applicazione di protesi efficace		30%	
Perdita di un rene con integrità del rene superstite		25%	
Perdita della milza senza alterazioni della crasi ematica		15%	
Esiti di frattura della clavicola bene consolidata, senza limitazioni dei movimenti del braccio		5%	
Anchilosi completa dell'articolazione scapolo-omerale con arto in posizione favorevole quando coesista immobilità della scapola	50%		40%
Anchilosi completa dell'articolazione scapolo-omerale con arto in posizione favorevole con normale mobilità della scapola	40%		30%
Perdita del braccio:			
- per disarticolazione scapolo-omerale	85%		75%
- per amputazione al terzo superiore	80%		70%
Perdita del braccio al terzo medio o totale dell'avambraccio	75%		65%
Perdita dell'avambraccio al terzo medio o perdita della mano	70%		60%
Perdita di tutte le dita della mano	65%		55%
Perdita del pollice e del primo metacarpo	35%		30%
Perdita totale del pollice	28%		23%
Perdita totale dell'indice	15%		13%
Perdita totale del medio		12%	
Perdita totale dell'anulare		8%	
Perdita totale del mignolo		12%	
Perdita della falange ungueale del pollice	15%		12%
Perdita della falange ungueale dell'indice	7%		6%
Perdita della falange ungueale del medio		5%	
Perdita della falange ungueale dell'anulare		3%	
Perdita della falange ungueale del mignolo		5%	
Perdita delle due ultime falangi dell'indice	11%		9%
Perdita delle due ultime falangi del medio		8%	
Perdita delle due ultime falangi dell'anulare		6%	
Perdita delle due ultime falangi del mignolo		8%	
Anchilosi totale dell'articolazione del gomito con angolazione tra 110-75 gradi:			
- in semipronazione	30%		25%
- in pronazione	35%		30%
- in supinazione	45%		40%
- quando l'anchilosi sia tale da permettere i movimenti in pronosupinazione	25%		20%
Anchilosi totale dell'articolazione del gomito in flessione massima o quasi	55%		50%
Anchilosi totale dell'articolazione del gomito in estensione completa o quasi:			
- in semipronazione	40%		35%
- in pronazione	45%		40%
- in supinazione	55%		50%
- quando l'anchilosi sia tale da permettere i movimenti in pronosupinazione	35%		30%
Anchilosi completa dell'articolazione radio-carpica in estensione rettilinea se vi è contemporaneamente abolizione dei movimenti di pronosupinazione:	18%		15%
- in semipronazione	22%		18%
- in pronazione	25%		22%
- in supinazione	35%		30%
Anchilosi completa coxo-femorale con arto in estensione e in posizione favorevole		45%	

Perdita di una coscia per disarticolazione coxo-femorale o amputazione alta, che non renda possibile l'applicazione di un apparecchio articolato		80%	
Perdita di una coscia in qualsiasi altro punto		70%	
Perdita totale di una gamba o amputazione di essa al terzo superiore, quando non sia possibile l'applicazione di un apparecchio articolato		65%	
Perdita di una gamba al terzo superiore quando sia possibile l'applicazione di un apparecchio articolato		55%	
Perdita di una gamba al terzo inferiore o di un piede		50%	
Perdita dell'avampiede alla linea tarso-metatarso		30%	
Perdita dell'alluce corrispondente metatarso		16%	
Perdita totale del solo alluce		7%	
Per la perdita di ogni altro dito di un piede non si fa luogo ad alcun Indennizzo, ma ove concorra perdita di più dita ogni altro dito perduto è valutato il		3%	
Anchilosi completa rettilinea del ginocchio		35%	
Anchilosi tibio-tarsica ad angolo retto		20%	
Semplice accorciamento di un arto inferiore che superi i tre centimetri e non oltrepassi i cinque centimetri		11%	

**MODULO DI ADESIONE**  
**Polizza Collettiva di Assicurazione n°3466 - Fido Protetto**  
**UniCredit ad adesione facoltativa**  
Data ultimo aggiornamento 05/03/2018

Dati Affidato		
Ragione sociale _____	Partita IVA/Codice Fiscale _____	
Dati Assicurato		
Cognome _____	Nome _____	Codice Fiscale _____
Dati copertura assicurativa		
Data adesione _____	Tasso mensile: 0,078%	
Costi complessivi (spese di acquisizione e gestione): 48,5% del Premio versato		
Provvigioni percepite dall'intermediario		
45,00% sul premio imponibile pari a € _____		

Il sottoscritto Affidato:

**PRENDE ATTO** che **UniCredit S.p.A. ("Banca")** ha stipulato con **CreditRas Vita S.p.A. ("CRV")**, per conto dei propri clienti intestatari di un Fido Accordato da essa concesso, la Polizza Collettiva di Assicurazione n°3466 ("**Polizza**"), concernente una copertura assicurativa per i casi di **morte e di Invalidità Permanente Totale da Infortunio o Malattia di grado pari o superiore al 60%** dell'Assicurato.

**DICHIARA** di essere consapevole che l'adesione alla presente **Polizza** è facoltativa.

**DICHIARA** di avere ricevuto da parte del Contraente, prima dell'adesione alla **Polizza**, copia integrale del Fascicolo Informativo –composto da Nota Informativa; Glossario; Condizioni di Assicurazione; Modulo di Adesione - ai sensi e per gli effetti di cui all' art. 4 del Regolamento ISVAP n°35 del 26 maggio 2010 e successive modifiche e/o integrazioni.

**DICHIARA** di avere letto, approvare ed accettare le Condizioni di Assicurazione contenute nel Fascicolo Informativo ricevuto.

**DICHIARA** di essere consapevole che il contratto assicurativo prevede limitazioni ed esclusioni, periodi di carenza e periodi di franchigia che possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento dell'indennizzo.

**DICHIARA** di aver ricevuto l'Informativa privacy e sulle tecniche di comunicazione a distanza.

**DICHIARA** di aderire alla **Polizza**.

**PRENDE ATTO** che l'Assicurazione:

- (i) decorre dalle ore 00 del primo giorno del mese successivo a quello in cui l'Affidato aderisce alla **Polizza** a condizione che: a) sia stato sottoscritto il presente Modulo di Adesione; b) sia stato prodotto il Questionario Medico debitamente compilato e sottoscritto, e questo sia stato valutato positivamente ed accettato preventivamente da **CRV**; c) sia stato pagato il relativo Premio, e
- (ii) ha durata pari ad un anno dalla data di decorrenza dell'Assicurazione stessa. L'Assicurazione si rinnoverà tacitamente per ulteriori 12 (dodici) mesi, a decorrere da ciascuna scadenza annuale, salvo disdetta o raggiungimento del limite di età, in base quanto previsto dall' **Art.8 - Durata dell'Assicurazione – Tacita proroga – Limite di età** delle Condizioni di Assicurazione.

**PRENDE ATTO** che il Premio deve essere corrisposto anticipatamente per ciascuna mensilità dell'Assicurazione. Il Premio mensile è determinato per ciascun mese applicando il tasso mensile dello 0,078% sull'importo corrispondente al Fido Accordato.

**PRENDE ATTO** che la Prestazione Assicurata per ciascun Assicurato corrisponde in ogni momento all'importo del Fido Accordato così come risultante alle ore 24 del giorno precedente a quello di accadimento del Sinistro e non potrà essere superiore a € 200.000,00. In nessun caso **CRV** sarà tenuta a corrispondere per ciascun Assicurato un importo maggiore di € 200.000,00 anche nel caso in cui sussistano più adesioni alla presente **Polizza** in capo all'Assicurato medesimo.

**DESIGNA** come Assicurato la persona sopra indicata.

**AUTORIZZA** la **Banca** a trasmettere a **CRV** le informazioni, contenute nel contratto di Contratto di affidamento bancario, necessarie per l'esecuzione della **Polizza**.

**DÀ MANDATO** irrevocabile alla **Banca** di effettuare in nome e per conto proprio il pagamento di tutti i Premi mensili a favore di **CRV**, a mezzo addebito sul proprio conto corrente intrattenuto presso la **Banca** medesima.

Data \_\_\_\_\_ Firma del Legale Rappresentante dell'Affidato o di altro soggetto munito dei necessari poteri per impegnare l'Affidato \_\_\_\_\_

**DICHIARAZIONI DELL'ASSICURATO**

Agli effetti della validità della **Polizza DICHIARO** espressamente di:

- a) esprimere il consenso alla stipula dell'Assicurazione sulla mia vita ai sensi dell'art.1919 del Codice Civile;
- b) avere un'età compresa fra i 18 anni compiuti ed i 65 anni non compiuti;
- c) prendere atto che, per il caso di morte, il beneficio della Prestazione Assicurata in base alla **Polizza** spetta all'Affidato;
- d) dare mandato irrevocabile all'Affidato, ai sensi dell'art.1723, secondo comma del Codice Civile, anche nell'interesse di quest'ultimo o di terzi, per i casi di Invalidità Permanente Totale, ad incassare ogni indennizzo dovuto da **CRV** in base alla **Polizza**.

Firma Assicurato \_\_\_\_\_

**QUESTIONARIO MEDICO**

Ai fini dell'Assicurazione, l'Assicurato **DICHIARA** di aver compilato e sottoscritto il Questionario Medico preventivamente ricevuto (trattenedone copia), e che la valutazione rilasciata da **CRV** ha fornito esito positivo.

Firma Assicurato \_\_\_\_\_

**AVVERTENZE SULLA COMPILAZIONE DEL QUESTIONARIO MEDICO**

- le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti rese dall'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio da parte di **CRV**, possono compromettere il diritto alla prestazione assicurativa ai sensi degli Artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.
- prima della sottoscrizione del Questionario Medico l'Assicurato deve verificare l'esattezza delle dichiarazioni in esso contenute.
- l'Assicurato può chiedere di essere sottoposto a visita medica per certificare l'effettivo stato di salute, con costi a proprio carico.

**DIRITTO DI RECESSO DELL'AFFIDATO**

L'Affidato può recedere dall'Assicurazione entro 60 (sessanta) giorni dalla data di decorrenza dell'Assicurazione stessa. Il recesso dovrà essere effettuato compilando l'apposito modulo presso la filiale del Contraente ove è stato acceso il Contratto di affidamento bancario, oppure dandone comunicazione alla filiale medesima con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

L'Impresa provvede al rimborso del premio per il tramite del Contraente entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della comunicazione da parte dell'Affidato.

**CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

L'Affidato e l'Assicurato, preso atto dell'informativa di cui all'art.13 del codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. n°196/2003), acconsentono al trattamento dei propri dati personali, anche sensibili, per le finalità, con le modalità e da parte dei soggetti nella medesima indicati.

Firma del Legale Rappresentante dell'Affidato o di altro soggetto munito dei necessari poteri per impegnare l'Affidato \_\_\_\_\_

Firma Assicurato \_\_\_\_\_

## INFORMATIVA PRIVACY E SULLE TECNICHE DI COMUNICAZIONE A DISTANZA

Per rispettare la normativa in materia di protezione dei dati personali La informiamo sull'uso dei Suoi dati personali e sui Suoi diritti.<sup>1</sup>  
La nostra azienda deve acquisire (o già detiene) alcuni dati che La riguardano.

### UTILIZZO DEI DATI PERSONALI PER SCOPI ASSICURATIVI<sup>2</sup>

I dati forniti da Lei stesso o da altri soggetti<sup>3</sup> sono utilizzati da CreditRas Vita S.p.A., da società del Gruppo Allianz e da terzi a cui essi verranno comunicati al fine di:

- dare esecuzione al servizio assicurativo e/o fornirLe il prodotto assicurativo, nonché servizi e prodotti connessi o accessori, che ci ha richiesto;
- ridistribuire il rischio mediante coassicurazione e/o riassicurazione;

anche mediante l'uso del fax, del telefono anche cellulare, della posta elettronica o di altre tecniche di comunicazione a distanza, nonché di schede e questionari.

In particolare i Suoi dati sono utilizzati per fornirLe i servizi conseguenti all'adesione, in qualità di assicurato, a polizze assicurative stipulate da UniCredit S.p.A. con CreditRas Vita S.p.A.

Le chiediamo quindi di esprimere il consenso per il trattamento dei Suoi dati strettamente necessari per la fornitura di servizi e prodotti assicurativi da Lei richiesti, ivi inclusi i dati necessari per valutare l'adeguatezza dei prodotti e servizi al suo profilo.

Per i servizi e prodotti assicurativi abbiamo necessità di trattare anche dati "sensibili"<sup>4</sup> strettamente strumentali all'erogazione degli stessi, come nel caso di perizie mediche per la sottoscrizione di polizze vita o per la liquidazione dei sinistri.

Il consenso che Le chiediamo, pertanto, riguarda anche tali dati per queste specifiche finalità.

Per tali finalità i Suoi dati potrebbero essere comunicati ai seguenti soggetti che operano come autonomi titolari: UniCredit S.p.A. quale contraente delle polizze suddette, altri assicuratori, coassicuratori, riassicuratori, consorzi ed associazioni del settore, broker assicurativi e riassicurativi, banche, SIM, Società di Gestione del Risparmio.

Il Suo consenso riguarda, pertanto, anche l'attività svolta dai suddetti soggetti il cui elenco, costantemente aggiornato, è disponibile gratuitamente chiedendolo a:

CreditRas Vita S.p.A. - Corso Italia, 23 - 20122 Milano numero 02 72.16.31.99

Senza i Suoi dati, non potremmo fornirLe i servizi e i prodotti in tutto o in parte.

Alcuni dati, poi, devono essere comunicati da Lei o da terzi per obbligo di legge, lo prevede ad esempio la disciplina antiriciclaggio.

### MODALITÀ D'USO DEI DATI

I Suoi dati personali sono utilizzati solo con modalità e procedure strettamente necessarie per fornirLe i servizi, i prodotti e le informazioni da Lei richieste anche mediante l'uso del fax, del telefono anche cellulare, della posta elettronica o di altre tecniche di comunicazione a distanza. Utilizziamo le medesime modalità anche quando comunichiamo per tali fini alcuni di questi dati ad altre aziende del nostro stesso settore, in Italia e all'estero e ad altre aziende del nostro stesso Gruppo, in Italia e all'estero.

Per taluni servizi, utilizziamo soggetti di nostra fiducia che svolgono per nostro conto compiti di natura tecnica o organizzativa. Alcuni di questi soggetti sono operanti anche all'estero.

Questi soggetti sono nostri diretti collaboratori e svolgono la funzione del "responsabile" o dell'"incaricato" del nostro trattamento dei dati, oppure operano in totale autonomia come distinti "titolari" del trattamento.

Si tratta, in modo particolare, di soggetti facenti parte del Gruppo Allianz o della catena distributiva quali UniCredit S.p.A., contraente delle polizze suddette, agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e riassicurazione, produttori e altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione, consulenti tecnici e altri soggetti che svolgono attività ausiliarie per conto dell'Impresa quali legali, periti e medici; autofficine, centri di demolizione di autoveicoli; società di servizi per il quietanzamento, società di servizi cui sono affidate la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri; centrali operative di assistenza e società di consulenza per la tutela giudiziaria, cliniche convenzionate, società di servizi informatici e telematici o di archiviazione; società di servizi postali indicate nel plico postale; società di revisione e di consulenza; società di informazione commerciale per rischi finanziari, società di servizi per il controllo delle frodi, società di recupero crediti.

In considerazione della suddetta complessità dell'organizzazione e della stretta interrelazione fra le varie funzioni aziendali, Le precisiamo infine che quali responsabili o incaricati del trattamento possono venire a conoscenza dei dati tutti i nostri dipendenti e/o collaboratori di volta in volta interessati o coinvolti nell'ambito delle rispettive mansioni in conformità delle istruzioni ricevute.

L'elenco di tutti i soggetti suddetti è costantemente aggiornato e può conoscerlo agevolmente e gratuitamente chiedendolo a:

CreditRas Vita S.p.A. - Corso Italia, 23 - 20122 Milano numero 02 72.16.31.99

potrà conoscere anche la lista dei Responsabili in essere, nonché informazioni più dettagliate circa i soggetti che possono venire a conoscenza dei dati in qualità di incaricati.

Il consenso che Le chiediamo, pertanto, riguarda anche la trasmissione a queste categorie e il trattamento dei dati da parte loro ed è necessario per il perseguimento delle finalità di fornitura del prodotto o servizio assicurativo richiesto e per la redistribuzione del rischio.

La informiamo inoltre che i Suoi dati personali non verranno diffusi e che le informazioni relative alle operazioni da Lei poste in essere, ove ritenute sospette ai sensi della normativa antiriciclaggio, potranno essere comunicate agli altri intermediari finanziari del nostro Gruppo.

Lei ha il diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i Suoi dati e come essi vengono utilizzati.

Ha, anche, il diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, chiederne il blocco e opporsi al loro trattamento.<sup>5</sup>

Per l'esercizio dei suoi diritti può rivolgersi a:

CreditRas Vita S.p.A. - Servizio Clienti - Corso Italia, 23 - 20122 Milano - telefono 02 72.16.31.99 - fax 02 72.16.27.35 - e-mail [info@creditrsvita.it](mailto:info@creditrsvita.it) (il cui responsabile pro tempore è anche responsabile del trattamento).

---

Data

---

Nome, cognome (o denominazione) e firma degli interessati per il consenso

1. Art.13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. n°196/2003).

2. Le finalità assicurative richiedono, come indicato nella raccomandazione del Consiglio d'Europa REC (2002) 9, che i dati siano trattati, tra l'altro, anche per la prevenzione, individuazione e/o perseguimento di frodi assicurative.

3. Altri soggetti che effettuano operazioni che La riguardano o che, per soddisfare una Sua richiesta, forniscono all'azienda informazioni commerciali, finanziarie, professionali ecc.

4. Sono considerati sensibili i dati relativi, ad esempio, al Suo stato di salute, alle Sue opinioni politiche e sindacali e alle Sue convinzioni religiose (art.4, comma 1., lettera d) Codice in materia di protezione dei dati personali).

5. Questi diritti sono previsti dall'art.7 del Codice in materia di protezione dei dati personali. La cancellazione e il blocco riguardano i dati trattati in violazione di legge. Per l'integrazione occorre vantare un interesse. Il diritto di opposizione può essere sempre esercitato nei riguardi del materiale commerciale e pubblicitario, della vendita diretta o delle ricerche di mercato. Negli altri casi, l'opposizione presuppone un motivo legittimo